



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza n. 6/22 disciplinante le riprese videofotografiche in porto;
- VISTA** la nota della acquisita al prot. n. 3931 del 16.2.22 con cui la Guardia Di Finanza II Gruppo Napoli richiedeva un'integrazione del testo normativo;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art.1

Il 4° capoverso dell'art. 4 dell'ordinanza n. 6/22 è così modificato:

"L'istanza andrà presentata, per le autorizzazioni di loro competenza, anche alla Capitaneria di Porto ed alla Agenzia delle Dogane competenti per territorio ai rispettivi indirizzi PEC, e, qualora le riprese siano relative ad installazioni, posti di servizio, caserme, ed in genere edifici e strutture militari o di Forze di Polizia/corpi di soccorso presenti in porto, dovrà essere richiesto preventiva autorizzazione al comando competente (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco)."

Art.2

Il 3° capoverso dell'art. 5 dell'ordinanza n. 6/22 è così modificato:

"per le aree portuali ad accesso ristretto è necessaria anche l'autorizzazione della Capitaneria di Porto e dell' Agenzia delle Dogane, e, qualora le riprese siano relative ad installazioni, posti di servizio, caserme, ed in genere edifici e strutture militari o di Forze di Polizia/corpi di soccorso presenti in porto, dovrà essere richiesto preventiva autorizzazione al comando competente (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco)."

Art.3

Il 1° capoverso dell'art. 7 dell'ordinanza n. 6/22 è così modificato:

"Tutte le riprese con drone, a prescindere dallo scopo, richiedono preventivo nulla osta. Per le aree portuali è inoltre necessaria anche l'autorizzazione della Capitaneria di Porto e dell' Agenzia delle Dogane, e, qualora le riprese siano relative ad installazioni, posti di servizio, caserme, ed in genere edifici e strutture militari o di Forze di Polizia/corpi di soccorso presenti in porto, dovrà essere richiesto preventiva autorizzazione al comando competente (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco)."

Napoli, 10.03.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA